

REGOLAMENTO DIOCESANO DI ATTUAZIONE

(approvato dal Consiglio Diocesano dell'Azione Cattolica di Alba nella seduta n. 10 del 25/11/2013
modificato nella seduta n. 8 del 30/09/2016)

Titolo I: Le Associazioni territoriali

Art. 1: L'assemblea territoriale

È costituita da tutte le persone che aderiscono all'Azione Cattolica con età superiore ai 14 anni nella parrocchia o territorio altrimenti definito; i ragazzi - ordinariamente rappresentati dagli educatori dell'ACR - sono coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione. (cfr. art. 20 Atto Normativo Diocesano)

L'assemblea dell'Associazione territoriale si riunisce almeno due volte durante l'anno associativo e ogni qualvolta lo richiedano il Consiglio territoriale o almeno un terzo dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei presenti; nel corso dell'Assemblea elettiva, l'assemblea dell'associazione territoriale provvede – mediante votazione su apposita scheda – all'elezione del Consiglio dell'Associazione territoriale.

L'Assemblea elettiva è presieduta dal socio più anziano.

Art. 2: Il consiglio dell'associazione territoriale;

Il Consiglio dell'associazione territoriale è costituito da non meno di tre e non più di nove membri, eletti dall'assemblea in modo da rappresentare tutte le componenti. Il numero dei membri del Consiglio territoriale è fissato dal Consiglio uscente.

Possono essere eletti consiglieri solo i soci maggiorenni. (cfr. art. 21 Atto Normativo Diocesano)

Ogni aderente presente all'assemblea elettiva riceve una scheda sulla quale dovranno essere indicate – per ciascun settore e per l'ACR – due preferenze.

Al termine dello scrutinio delle schede votate risultano eletti nel Consiglio territoriale coloro che avranno riportato più preferenze per ogni settore.

Art.3: Il presidente

Il Presidente dell'associazione territoriale è designato, tramite votazione, dal Consiglio e nominato dal Vescovo (cfr. art. 22 comma 1 Atto Normativo Diocesano).

Art.4: Il segretario e l'amministratore

Il Consiglio elegge, su proposta del presidente, il segretario e l'amministratore (cfr. art. 21 comma 3 Atto Normativo Diocesano)

Titolo II: L'Associazione diocesana

Art. 5: Composizione dell'Assemblea diocesana

L'Assemblea diocesana dell'Associazione è costituita di tutti i componenti i consigli delle AC territoriali, dai rappresentanti dei Movimenti diocesani di AC, dai componenti il consiglio diocesano e la presidenza diocesana in carica.

Tutti gli aderenti all'Associazione diocesana e tutti i sacerdoti e i rappresentanti dei religiosi della diocesi possono parteciparvi senza tuttavia avere diritto di voto

(cfr. art. 10 Atto Normativo Diocesano)

Art. 6: Convocazione e validità delle deliberazioni

L'Assemblea Diocesana viene convocata una volta all'anno anche per settori distinti;



l'Assemblea si ritiene validamente costituita ove siano presenti almeno la metà degli aventi diritto.

Le decisioni assunte dall'Assemblea sono valide ove siano state approvate dalla metà dei presenti.

Per eventuali modifiche dell'Atto Normativo è necessario invece che all'Assemblea diocesana siano presenti almeno i due terzi degli aventi diritto e che le modifiche stesse ottengano il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. (cfr. art. 12 Atto Normativo Diocesano)

Il presidente dell'Assemblea diocesana elettiva è proposto dal Consiglio uscente.

Art. 7: Composizione del Consiglio Diocesano;

Il Consiglio diocesano è composto da un minimo di 15 e un massimo di 24 membri eletti dall'Assemblea diocesana, in modo da rappresentare tutte le componenti dell'associazione adulti, giovani e ragazzi (tramite gli educatori dell'ACR), uomini e donne.

Il Consiglio diocesano uscente propone all'Assemblea, in rapporto agli iscritti e alla complessiva situazione associativa, il numero dei consiglieri da eleggere. (cfr. art. 13 Atto Normativo Diocesano).

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio diocesano, con diritto di voto, i componenti la presidenza diocesana che non siano già consiglieri, i segretari dei movimenti diocesani di A.C. I componenti la delegazione regionale e i consiglieri nazionali iscritti in diocesi, ne fanno parte, senza diritto di voto.

Possono inoltre essere invitati a partecipare al Consiglio diocesano senza diritto di voto i Presidenti delle Associazioni territoriali, i componenti delle Equipe di settore e dell'ACR, nonché eventuali altre persone di volta in volta cooptate per specifiche attività e competenze.

Art. 8: Elezioni del Consiglio Diocesano

I consiglieri vengono eletti sulla base delle liste delle persone che hanno manifestato al Consiglio diocesano uscente la propria disponibilità ad assumere la responsabilità associativa e che siano iscritti all'Azione Cattolica da almeno un anno e mezzo alla data dell'Assemblea elettiva.

Vengono formate tre liste, una composta dai candidati del settore adulti, una da quelli del settore giovani e una dai candidati dell'ACR.

I partecipanti all'assemblea diocesana aventi diritto al voto ricevono una scheda sulla quale indicano tre nominativi della lista del proprio settore e un nominativo per ciascuna delle altre due liste.

Terminato lo scrutinio vengono dichiarati eletti, per ognuno dei settori, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità, viene eletto il candidato da più tempo iscritto all'Azione Cattolica.

La comunicazione della nomina a consiglieri diocesani e la convocazione al primo Consiglio dopo l'Assemblea elettiva è effettuata dal segretario uscente.

Art. 9: Convocazione e validità delle deliberazioni del Consiglio diocesano

Il Consiglio diocesano viene convocato almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito ove siano presenti almeno la metà degli aventi diritto.

Le decisioni assunte dal Consiglio sono valide ove siano state approvate dalla metà dei presenti.

Nella prima seduta del Consiglio successiva all'Assemblea elettiva assume provvisoriamente l'incarico di presiedere la seduta il consigliere più anziano; assume



invece l'incarico di verbalizzare la seduta e di comunicare al Vescovo la terna dei nominativi il consigliere più giovane di età.

Art. 10: Nomina della Presidenza Diocesana

Salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio diocesano, la Presidenza diocesana è composta dal presidente, dal segretario e dall'amministratore (indicati dal Presidente diocesano), e da due responsabili del settore adulti, due del settore giovani, del responsabile dell'ACR e dell'eventuale vice-responsabile".

All'interno della Presidenza possono poi essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, altre persone di volta in volta cooptate per specifiche attività e competenze.

I vicepresidenti dei settori e i rappresentanti dell'ACR, componenti la presidenza diocesana, vengono nominati con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri dal Consiglio diocesano nella prima seduta successiva all'assemblea elettiva; nella medesima seduta, il Consiglio diocesano provvede - in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento Nazionale di attuazione - a formulare la terna di nominativi da proporre al Vescovo per la nomina del Presidente Diocesano.

Titolo III: Norma finale e di rinvio

Art. 11: Norma di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle previsioni dell'atto normativo diocesano, allo Statuto e al regolamento nazionale e, in mancanza, alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.

